



0020707/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*APPALTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6522/2007

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 20707

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 3515

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente - Ud. 19/06/2013
Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU
Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -
Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6522-2007 proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE "COSTRUZIONI EDILI MA.PE" di
LANFRANCO MACCARI C.F. 00926840273, in persona del
titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI
ANDREA, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

2013

1693

contro

CONDOMINIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 3 C.F.
80004980324, in persona dell'Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato
PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SARDOS ALBERTINI MARIO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 185/2006 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 04/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI con delega
dell'Avvocato BENITO PANARITI difensore del resistente
che si è riportat^o agli atti depositati e ne ha chiesto
l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del sesto motivo di ricorso e per il
rigetto degli altri motivi.



FATTO E DIRITTO

Con sentenza 1175/01 il Tribunale di Trieste, accogliendo l'opposizione proposta dal condominio di via Martiri della Libertà 3 avverso il d.i. 269/98 C del Pretore di Trieste che aveva intimato il pagamento di lire 12.233.177 oltre accessori alla costruzioni Edili MA.PE di Maccari L., revocava il d.i. e, accertato l'inadempimento dell'opposta, la condannava al pagamento di lire 17.000.000 per danni oltre accessori, decisione confermata dalla Corte di appello di Trieste, con sentenza 185/06, che richiamava la propria ordinanza istruttoria e la ctu sulla obiettiva carenza dei presupposti perchè i lavori fossero concretamente collaudabili.

Ricorre Costruzioni Edili MA.PE con sei motivi, resiste il condominio.

All'udienza del 20 febbraio 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per il deposito, da parte del condominio, dell'autorizzazione a stare in giudizio, adempimento effettuato.

Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione sui difetti delle opere appaltate in relazione a profili specifici indicati


Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione sul tipo di intervento da eseguire.

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione sull'identificazione delle opere di ripristino e relativi costi.

Col quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 2697 cc per omesso esame del nesso causale, ossia l'imputazione oggettiva dell'evento all'impresa.

Col quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 345 cpc, 1667 e 1668 cc perchè la denuncia dei vizi era riferita a fatti diversi da quelli accertati dal ctu.

Col sesto motivo si lamenta violazione degli artt. 1667 e 1668 cc perchè il risarcimento del danno è sanzione ulteriore rispetto all'eliminazione o alla riduzione del prezzo, mentre la Corte di appello ha duplicato l'asserito danno.



prime cinque
Le censure non meritano accoglimento riproponendo gli argomenti già oggetto delle precedenti fasi senza superare le logiche deduzioni della sentenza.

I primi cinque motivi propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu senza superare la logica ed assorbente conclusione della concreta impossibilità di collaudo delle opere, cui l'impresa avrebbe dovuto contrapporre di essersi limitata ad eseguire direttive cogenti.

Comunque sono generici e meramente assertivi (S.U. 20603/2007, 1652872008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009) rispetto ad una sentenza che ha richiamato quella di primo grado sulla responsabilità contrattuale dell'appaltatore per vizi, sull'onere della prova a suo carico in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento, sull'obbligo di assicurare, stante la sua autonomia, un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (pagine otto e nove), concludendo, pagina quindici, per la obiettiva carenza dei presupposti per il collaudo posto che la ctu aveva riscontrato "lavorazioni contrarie alla regola d'arte in senso specifico, oltre ad una generale esecuzione dei lavori stessi in modo superficiale".

La sesta censura è fondata.

La Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza sul diritto al compenso se l'opera rimanga in qualche modo utilizzabile ed utilizzata (Cass. 7061 del 15.5.2002) per escluderla in base alla ctu ma non ha considerato che in tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (Cass. 17.4.2012 n. 6009).

In definitiva vanno rigettati i primi cinque motivi, accolto il sesto con cassazione e rinvio sul punto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto, cassa sul punto la sentenza e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Roma 19 giugno 2013.

Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 10 SET. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI